
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Breve commento a due provvedimenti giudiziari sul deposito telematico di atti nel processo civile.

a. [Ordinanza del Trib. di Perugia](#): Legittima la rimessione in termini anche quando il deposito tardivo è causato da incertezze dovute al processo telematico.

b. [Sentenza del Trib. di Milano n.3115 del 5 Marzo 2014](#): il deposito telematico di atti presso la cancelleria è idoneo anche se la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14.

di **Annalisa SPEDICATO**¹

Iniziano a susseguirsi le pronunce e i provvedimenti dei giudici in relazione alle questioni processuali relative ai depositi di atti a mezzo Pec, nell'ambito del PCT (Processo Civile Telematico) e sono i giudici a fare chiarezza, nonostante le cancellerie non sembrano ancora pronte a ricevere correttamente tutti i documenti con la modalità telematica, come invece dovrebbe essere, considerando che, sebbene siamo ancora in fase transitoria e la modalità di

¹ Avvocato. Si occupa di Proprietà Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali.

deposito telematico degli atti per la parte, oggi costituisce ancora una possibilità, è comunque destinata a diventare, a breve, la procedura esclusiva, secondo quanto previsto dal legislatore all'art. 16bis della legge n. 221/2012 di conversione del DL n. 179/2012, introdotto dalla legge n. 228/2012, secondo cui "a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche".

Il primo provvedimento che qui ci si accinge a commentare è un'Ordinanza del 17 Gennaio scorso, con cui un giudice del Tribunale di Perugia, ha ritenuto legittima la rimessione in termini, quando il deposito telematico della comparsa conclusionale non è avvenuto nei termini per causa non imputabile alla parte.

Questo il fatto.

La documentazione relativa alla comparsa conclusionale era stata diligentemente inoltrata al server della cancelleria del Tribunale di Perugia, a mezzo pec dall'avvocato difensore esattamente 5 giorni prima della scadenza perentoria fissata dal Giudice. L'avvocato, in occasione dell'invio, riceveva correttamente dal sistema telematico:

1. Ricevuta di accettazione del messaggio dalla cancelleria del Tribunale;
2. Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario;
3. Messaggio di avvenuto deposito inviato telematicamente dal server del Tribunale.

Apparentemente tutto sembrava essere andato a buon fine, tuttavia, in data successiva alla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della comparsa conclusionale, il suddetto difensore riceveva una comunicazione dal Tribunale destinatario dei documenti, in cui si attestava il rifiuto della documentazione perché, a detta degli uffici della cancelleria, gli atti risultavano pervenuti fuori dai termini previsti. Si scoprirà in seguito che il Tribunale non risultava ancora attrezzato alla ricezione telematica di alcuni dei documenti processuali via PEC.

Il giudice, su istanza del difensore, ha ritenuto trattarsi di errore scusabile non imputabile alla parte e pertanto con ordinanza ha rimesso lo stesso difensore nei termini per il deposito della comparsa conclusionale.

Ed invero, nonostante i termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica sono termini perentori e, pertanto, improrogabili, per espressa previsione dell'art. 190 c.p.c., ad essi si applica comunque la disciplina generale relativa ai "Termini" di cui all'art. 153 cpc, e pertanto, qualora il giudice ravvisi un errore scusabile non imputabile alla parte e la parte dimostri di essere incorsa in decadenze non dovute a sua negligenza, può chiedere di essere rimessa in termini, al fine di compiere l'attività in cui essa stessa è decaduta.

In particolare, nel caso di specie, è opportuno esaminare l'art. 3 del D.P.R. n. 68/2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica

certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (GU n.97 del 28-4-2005)", relativo alla trasmissione del documento informatico che così dispone :

«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.»

Tale disposizione si applica anche in relazione ai depositi telematici degli atti nell'ambito del processo civile, in quanto riconfermata dal comma 7 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 che prevede l'entrata in vigore obbligatoria del PCT(Legge di stabilità 2013), in cui si afferma che "Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".

Pertanto, come ormai noto, perché una e_mail inoltrata a mezzo pec risulti valida legalmente, è necessario che venga accertata la disponibilità del documento inviato nel box di posta elettronica del destinatario, a nulla rilevando la data di effettiva presa visione da parte del destinatario della e_mail inviata.

Il successivo art. 6 comma 3 del DPR n. 68 recita "La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".

Inoltre, il gestore di posta elettronica certificata, ovvero l'ente certificatore, appone sulla ricevuta di avvenuta consegna un riferimento temporale. La definizione di riferimento temporale è stata introdotta nel 2001 con una delibera dell'Agenzia per l'Italia Digitale e nel DPR n. 68/2005 si legge la definizione di "RIFERIMENTO TEMPORALE: l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata".

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata pertanto non può negare di averlo ricevuto, né negare di averlo ricevuto in un momento preciso, perché, quando il messaggio viene effettivamente consegnato, la ricevuta di avvenuta consegna, se tecnicamente l'inoltro è andato a buon fine, riporta la data e l'ora - riferimento temporale- in cui il messaggio è stato recapitato alla casella PEC del destinatario, certificandone appunto l'avvenuta consegna. Sono quella data e quell'ora che devono essere considerate per ritenere validamente depositati, entro i termini prescritti, gli atti processuali anche presso le Cancellerie dei Tribunali.

Si tenga presente che il concetto di riferimento temporale è diverso dal concetto di marca temporale, in quanto mentre il riferimento temporale - data e ora- viene apposto su una singola e_mail; la marca temporale che rende la datazione del documento opponibile a terzi, viene apposta sui file di log (registro informatico relativo ad un indirizzo pec in cui vengono registrati gli invii e le e_mail ricevute) dei messaggi inviati e ricevuti quotidianamente da un indirizzo pec.

Pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Perugia, concedendo la rimessione in termini per errore scusabile, ha validamente considerato gli impedimenti di fatto, non imputabili alla parte, ma dovuti a condotte provenienti dalla P.A., per certi versi, non ancora pronta a controllare e gestire correttamente il nuovo PCT (Processo Civile Telematico) e ha giustamente concesso la rimessione nei termini per il deposito della comparsa conclusionale di cui in premessa.

Mentre il primo provvedimento attiene in particolare alla data di deposito degli atti nella cancelleria mediante pec, il secondo riguarda invece più puntualmente l'ora del deposito. Nella sentenza della nona sezione del Tribunale di Milano, sentenza 05.03.2014 n° 3115, il giudice ha infatti messo a confronto due disposizioni normative relative al momento in cui deve considerarsi avvenuto il deposito telematico di un atto presso le cancellerie. L'una è il comma 7 della L. n. 221/2012 (Legge di stabilità) che recita "Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia"; l'altra è l'art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44 che invece così dispone "Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo".

Il collegio del Trib. di Milano nella sentenza n. 3115 ha confermato che "Il deposito telematico di un atto di parte si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia". Così come abbiamo visto essere stabilito dal DPR n. 68 e dalla L. n. 221/2012. Secondo il Collegio di Milano a nulla rileva l'ora del deposito, in quanto la stessa ora viene menzionata solo da una norma di rango secondario, ovvero il DM n. 44. La norma di natura primaria (Legge n. 221/2012), non prevede invece alcun riferimento orario in relazione al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna. Peraltro, ha ritenuto il Collegio, imporre un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna rispetto ad un termine che, secondo il codice di procedura civile, è da calcolarsi in relazione ai giorni, appare conciliarsi poco con "la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti gli "utenti" del sistema giustizia."

Pertanto, computandosi per espressa previsione del codice di procedura civile, il termine di deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica in relazione ai giorni, secondo questa pronuncia, il deposito telematico di atti presso la cancelleria è idoneo anche se la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.